

Regolamento del Senato degli Studenti

Regolamento redatto in conformità con le Linee guida approvate dal PQA, il 28 novembre 2020, e approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21 dicembre 2020

Articolo 1

Natura e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le funzioni e le attività del Senato degli studenti, istituito ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Generale d'Ateneo.

Articolo 2

Composizione del Senato degli Studenti

1. Il Senato degli studenti, ai sensi del Regolamento Generale e del Regolamento elettorale, è composto da cinque membri eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti ai Corsi di studio attivati presso l'Università, tra gli studenti dei medesimi Corsi, dei quali almeno due stranieri.
2. Le modalità di elezione, di costituzione, di riparto dei membri del Senato rispetto ai Corsi di studio attivati, sono stabilite dal Regolamento per le Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti.
3. Il Senato degli studenti dura in carica un biennio.

Articolo 3

Funzioni del Senato degli Studenti

1. Il Senato degli studenti è un organo che svolge una funzione rappresentativa degli studenti dell'Università e garantisce ad essi la libertà di partecipazione nelle forme previste dallo Statuto. Esercita principalmente funzioni di carattere consultivo e propositivo nei confronti degli organi centrali di Governo, relativamente alla didattica e al diritto allo studio.
2. Le funzioni dell'organo vengono disciplinate dall'art. 29 del Regolamento Generale d'Ateneo, secondo cui il «Senato degli studenti esprime parere sul Regolamento didattico di Ateneo, sul Regolamento degli studenti e sul Regolamento del Ce.s.a.s.s., nonché su tutte le questioni che attengono agli ordinamenti didattici universitari, al diritto allo studio e ai servizi forniti dall'Università», altresì «elegge, a maggioranza assoluta, un rappresentante quale componente del Consiglio di Amministrazione nei termini previsti dall'articolo 9, comma 2, dello Statuto e due rappresentanti quali componenti del Consiglio Accademico ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto. Gli studenti devono essere in corso all'atto della nomina e durano in carica due anni, salve intervenute cause di decadenza. Nel qual caso lo studente decaduto sarà surrogato dal Senato degli studenti con altro studente eletto a maggioranza assoluta e che resterà nella carica fino al rinnovo del Senato stesso».

3. Con riferimento a questioni di interesse studentesco il Senato degli studenti può: elaborare proposte in merito all'organizzazione didattica; esprimere pareri, indirizzandoli agli organi deliberativi competenti; promuovere e attuare rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei; determinare lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti nei settori della didattica.
4. Il Senato degli studenti ha facoltà di organizzare periodicamente un'assemblea da svolgere in Ateneo per coinvolgere gli studenti e le studentesse dei Corsi di studio, al fine di migliorare il rapporto tra rappresentanti e studenti.

Articolo 4

Sedute e Presidenza del Senato degli Studenti

1. Le sedute del Senato degli studenti si svolgono presso il “Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d'Area Mediterranea” (DiSSFAM) dell'Università.
2. Le sedute del Senato sono aperte a tutti coloro i quali facciano parte del contesto universitario.
3. Le sedute devono essere convocate almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta.
4. Durante la prima seduta del Senato, il componente che ha ottenuto tra i membri elettivi del Senato degli studenti la cifra elettorale più alta assume la direzione iniziale dei lavori dell'assemblea indicendo la votazione dell'elezione del Presidente dell'organo.
5. La votazione avviene a scrutinio palese e viene eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice.
6. Il Presidente è garante del presente regolamento, che è tenuto a rispettare in tutte le sue parti. Il Presidente deve esercitare le sue funzioni in base a criteri di imparzialità, correttezza e buona fede.
7. Il Presidente nomina un Vice-Presidente, che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento.
8. Il Presidente definisce il programma delle attività, nonché il giorno e l'ordine del giorno delle assemblee; può, tuttavia, proporre in assemblea un diverso ordine di trattazione degli argomenti indicati e tale proposta si intende accolta se non vi sono obiezioni. Il Presidente dirige la discussione, concede la facoltà di parlare, individua i termini delle questioni sulle quali si vota, stabilisce l'ordine delle discussioni e delle votazioni.
9. È compito del Presidente mantenere l'ordine durante le adunanze e assicurare l'osservanza delle fonti normative che disciplinano le attività dell'organo. Egli ha facoltà di intervenire in ogni momento e può, in base alle necessità che si determinano durante la seduta, sospendere o sciogliere la riunione.

10. Il Presidente del Senato degli studenti può essere rimosso dal suo incarico con mozione di sfiducia costruttiva e motivata proposta per iscritto da almeno la metà più uno dei componenti, con l'indicazione del nome del Presidente subentrante.
11. Le sedute del Senato sono pubbliche e si intendono costituite al raggiungimento del numero legale.
12. Al momento dell'apertura dei lavori assembleari si procede ad individuare la persona che, per la specifica riunione, assume il compito di segretario.
13. In casi eccezionali possono partecipare alle sedute in modalità telematica i componenti del Senato degli studenti che non possono essere fisicamente presenti, purché ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno due giorni prima dell'adunanza.
14. Coloro che, pur non facendo parte del Senato, prendono parte all'adunanza non possono prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente.
15. Qualora la presenza del pubblico alteri il regolare svolgimento della seduta, il Presidente può far allontanare il pubblico e proseguire i lavori a porte chiuse.
16. Qualora un terzo dei componenti richieda una seduta a porte chiuse, il Presidente convocherà la relativa seduta.
17. Ciascun componente del Senato degli studenti ha il dovere di svolgere la propria attività con diligenza e buona fede, partecipando alle sedute e facendosi carico dell'eventuale lavoro istruttorio.
18. I componenti del Senato possono intervenire su qualsiasi argomento posto all'O.d.G. e presentare proposte all'attenzione del Senato; gli stessi possono, altresì, presentare proposte su qualunque questione per il miglioramento della condizione della componente studentesca: le proposte devono essere presentate in forma scritta al Presidente e firmate dai proponenti.
19. L'assenza ingiustificata per più di tre volte alle sedute del Senato determina la decadenza del mandato, che viene segnalata dal Presidente del Senato al Rettore, il quale procede a dichiararla con Decreto Rettorale. Il componente decaduto viene, perciò, sostituito, dal primo dei non eletti all'elezione dei rappresentanti degli studenti.

Articolo 5
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno successivo alla sua emanazione.
2. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento Generale d'Ateneo e al Regolamento per le Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti.